



Città di Galatone

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 31 DEL 05/03/2021 PROT.

OGGETTO: ATTIVAZIONE MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO PANDEMIOLOGICO DA SARS-COV-2 (COVID 19) SUL TERRITORIO COMUNALE. (PROROGA ORDINANZA SINDACALE N.25/2021) - DECORRENZA DAL 08/03/2021 AL 14/03/2021 -

IL SINDACO

Premesso che, a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata “pandemia” in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato dapprima al 15.10.2020, successivamente al 31.01.2021 e infine al 30.04.2021, adottando, tra gli altri, numerosi provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Osservato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che i casi di positività accertati al virus Covid-19 ,nel comune di Galatone, attualmente,

sono ancora numerosi;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 27/02/2021;

Dato atto, altresì, che il Sindaco può disporre la chiusura di strade e piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento nell'intero arco della giornata;

Ritenuto quindi, in forza dei poteri conferiti delle predette disposizioni, di intervenire con urgenza e senza indugio a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Visti:

l'art. 32 del T.U.E.L., recante "*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia - veterinaria*" del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 50 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante "*Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*";

- l'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante "*Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile*";

ORDINA

per le motivazioni in premessa,

1. il divieto di stazionamento sulle piazze, le vie cittadine e sulle aree prospicienti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, per tutte le 24 ore della giornata con decorrenza dal giorno 8 marzo e sino a tutto il 14 marzo p.v., eventualmente prorogabile. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, di attraversamento e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, a tutte le attività consentite dai vigenti DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione, solo per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi ivi presenti.

2. relativamente ai funerali, sono vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri. Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (Congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie;

3. **resta invariato l'orario di apertura della struttura cimiteriale**, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- alla Prefettura di Lecce;
- alla Questura – Commissariato di Nardò;
- al Comando Stazione Carabinieri di Galatone;
- al Comando di Polizia Locale di Galatone;

Si dispone, inoltre, la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Galatone e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVERTE inoltre

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio comunale ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica.

Per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi emanati dal Governo, dalla Regione e dal Dipartimento Nazionale della

ORIGINALE

Protezione Civile in relazione all'emergenza da virus Covid-19.

Lì 05/03/2021

**Sindaco
FILONI Flavio**